



COMUNE DI BRUINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - C. A. P. 10090

POLIZIA LOCALE

Tel. 011 9084060 Fax 011 9048763

E-mail: poliziamunicipale@comune.bruino.to.it

Pec : polizialocale.bruino.to@legalmail.it

ORDINANZA N. 50/17

ORDINANZA PER LO SGOMBERO NEVE

IL SINDACO

Ricordato che ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all'incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione;

Considerato che è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità, oltre ai servizi di sgombero neve e spargimento sale che saranno assicurati dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Leg.vo 285/92 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato di cui al D.P.R.6.12.1999 n.495 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana art. 11, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 01 APRILE 2004 e successive modificazioni;

ORDINA

Durante e dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili a qualunque uso adibiti hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti detti immobili e, laddove il marciapiede non esista, di mantenere pulito uno spazio di larghezza sufficiente a garantire il passaggio dei pedoni per tutto il fronte di rispettiva pertinenza lungo le vie e le aree pubbliche o di uso pubblico, usando l'accortezza di liberare l'imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve, al fine di agevolare il deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento;

I proprietari di immobili che abbiano tetti, davanzali, gronde e/o balconi aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di rimuovere con le dovute cautele la neve ed il ghiaccio che possano cadere al suolo e risultare pericolosi per il pubblico transito;

In caso di gelo i proprietari o conduttori degli immobili provvederanno a cospargere sui passaggi di cui al precedente punto 1, segatura, sabbia, sale o altro materiale antisdrucciolevole atto ad evitare pericolo per i pedoni, evitando di gettare e spandere acqua che possa congelarsi;

E' vietato depositare su vie ed aree pubbliche o di uso pubblico la neve accumulatasi nei cortili o in luoghi privati;

In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

DEMANDA

Alla Polizia Locale di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art.7 bis secondo comma del TUEL 267/2000, da Euro 50,00 a Euro 300,00 con le modalità di cui agli art. 17 e 18 della L. 689/81.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere pro posto:

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Torino entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune.

Bruino, 11 dicembre 2017



Il Sindaco

PBC/pc